

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1567**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa delle senatrici FRANCO Vittoria, AMATI, BASSOLI,  
CAPELLI, CARLONI, EMPRIN GILARDINI, MAGISTRELLI,  
BRISCA MENAPACE, MONGIELLO, NEGRI, PIGNEDOLI, PISA,  
ROSSA, SOLIANI e VILLECCO CALIPARI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2007**

---

Disposizioni in materia di valutazione dell’impatto  
di genere della legislazione

---

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si pone l'importante obiettivo di introdurre anche nell'ordinamento italiano la valutazione dell'impatto di genere della legislazione.

Si tratta di uno strumento che, consentendo di effettuare *ex ante* un'analisi degli effetti che possono derivare da una proposta sia per le donne che per gli uomini, permette di evitare che decisioni politiche – apparentemente neutre rispetto al genere – possano avere un impatto differente, anche se non previsto e non voluto.

La valutazione dell'impatto di una proposta rispetto al genere permette di valutare, sulla base di specifici criteri rilevanti rispetto al sesso, la situazione presente e i prevedibili effetti conseguenti all'introduzione della suddetta proposta.

Di recente, il tema della parità di genere è stato oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione europea che, nel quadro delle iniziative legate alla definizione del 2007 come Anno europeo delle pari opportunità per tutti, ha adottato una particolare strategia di intervento, fino al 2010, attraverso l'approvazione di una «Tabella di marcia» che prevede, tra l'altro, l'istituzione dell'Istituto europeo per l'eguaglianza di genere e anche l'avvio del Vertice sulla parità, il primo di una serie di riunioni regolari sostenute dalla Commissione.

La Tabella di marcia della Commissione nell'ambito della parte dedicata al miglioramento della *governance* sulla parità tra i generi, prevede che «l'applicazione di metodologie in tema di parità tra donne e uomini, quali la valutazione dell'impatto rispetto al genere e il bilancio di genere (l'integrazione della prospettiva di genere nella prospettiva di bilancio) favorirà la parità tra donne e uo-

mini e apporterà maggiori trasparenza e affidabilità».

Il documento prevede in particolare l'intenzione della Commissione di «sostenere la valutazione dell'impatto rispetto al genere e il bilancio di genere, rafforzando l'integrazione della prospettiva di genere nella valutazione di impatto delle politiche e della legislazione comunitarie e studiando la possibilità di elaborare il bilancio di genere a livello di Unione europea, in particolare nei Fondi strutturali entro i limiti della gestione concorrente; di promuovere il bilancio di genere a livello locale, regionale e nazionale, anche attraverso lo scambio di pratiche ottimali; di potenziare l'efficacia della legislazione ...».

Si ricorda che in Inghilterra e in Spagna, sia pure con modalità diverse, ci sono esempi di legislazione positiva che prevedono la valutazione equitativa di genere delle innovazioni legislative.

In Inghilterra la valutazione equitativa di genere è stata inserita nell'ambito della Analisi dell'impatto della regolamentazione, denominata (AIR), che era stata introdotta già a partire dagli anni ottanta quale metodo valutativo delle politiche pubbliche, in particolare di *deregulation*. La valutazione di genere è uno strumento per verificare in che modo le opzioni legislative di *public policy* possono influenzare donne e uomini in modo diverso, anche in quelle politiche e in quei settori in cui l'ineguaglianza non emerge in modo ovvio e palese.

Nell'ordinamento spagnolo è stata invece approvata una legge *ad hoc* (la legge n. 30 del 2003), che prevede che la relazione di impatto di genere sia allegata alle proposte di legge di iniziativa governativa.

Si ricorda inoltre come la valutazione equitativa di genere sia stata altresì prevista, come strumento valutativo *ex ante* non sono delle politiche di parità, ma delle politiche pubbliche in generale, nello strumentario decisionale della programmazione di alcuni importanti fondi comunitari.

In Italia l'entrata a regime del nuovo strumento valutativo delle politiche pubbliche è stata prevista dall'articolo 14 dedicato alla semplificazione della legislazione, commi da 1 a 11, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (legge di semplificazione per il 2005). Tale disposizione prevede, come supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice in ordine all'opportunità dell'intervento normativo, l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), come «valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni mediante comparazione di opzioni alternative».

Si sottolinea che viene altresì prevista, come valutazione *ex post*, anche la verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), sotto forma di verifica periodica da effettuarsi dopo il primo biennio dalla data di entrata in vigore della legge approvata ai fini

della valutazione del raggiungimento delle finalità, della stima dei costi e degli effetti prodotti dall'intervento legislativo.

Il presente disegno di legge modifica il suddetto articolo 14 della legge n. 246 del 2005, al fine di prevedere che l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e la verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) ricomprendano l'impatto di genere tra i profili di indagine e valutazione.

Nella modifica dell'articolo 14 della legge n. 246 viene altresì previsto che per la realizzazione delle valutazioni AIR e VIR il Governo raccolga dati comparabili sulla parità tra i generi e statistiche disaggregate in base al sesso e quantifichi inoltre le ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti e delle politiche pubbliche in materia di occupazione e di formazione.

Inoltre, il disegno di legge prevede una modifica al codice delle pari opportunità tra uomo e donna (decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198), al fine di ricomprendere l'esame delle ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti pubblici in materia di occupazione e formazione nei contenuti della relazione che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale rende al Parlamento sul monitoraggio dell'applicazione delle politiche di pari opportunità.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione della legislazione)*

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Al fine di conseguire l'applicazione del principio di eguaglianza tra donne e uomini e l'effettiva parità tra i generi in ogni ambito della vita pubblica e privata, l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e la verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) ricomprendono, tra i profili di indagine e valutazione, l'impatto di genere.

6-ter. Per la realizzazione delle valutazioni di cui al comma 6-bis, il Governo raccoglie dati comparabili sulla parità tra i generi nonché statistiche disaggregate in base al sesso e quantifica inoltre le ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti e delle politiche pubbliche in materia di occupazione e di formazione».

### Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 20 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)*

1. All'articolo 20 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, al comma 1, dopo le parole: «pari opportunità nel lavoro» sono inserite le seguenti: «, sulle ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti pubblici in materia di occupazione e formazione».